

Civile Ord. Sez. 5 Num. 25417 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: D'ALESSANDRO LUIGI
Data pubblicazione: 16/09/2026

*Oggetto: detrazione Iva -
inerenza - attività preparato-
rie*

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17517/2025 R.G. proposto da
PIETRO COSTRUZIONI S.r.l., in persona del legale rappresentante
Pietro Lorenzo Giolito, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania
Contaldi e dall'avv. Mario Fogliotti

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

– *intimata* –

avverso la sentenza n. 18/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, depositata l'8/1/2025.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 10 settembre 2026 dal consigliere Luigi D'Alessandro.

FATTI DI CAUSA

1. – La Pietro Costruzioni S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Asti il provvedimento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva rigettato una sua istanza di rimborso di un credito Iva per l'anno 2011, rigetto motivato sul fatto che, a fronte delle operazioni passive che avrebbero dato luogo al credito chiesto a rimborso, non risultavano effettuate operazioni attive, non avendo la società posto in essere attività d'impresa e non potendosi di conseguenza riconoscerle il requisito di abitudine e professionalità nello svolgimento di attività economica richiesto dall'art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972.

2. – Il Giudice di prime cure accolse il ricorso.

3. – La Commissione tributaria regionale del Piemonte, investita dell'appello dell'Agenzia delle entrate, accolse il gravame ritenendo che il diritto al rimborso fosse strettamente e necessariamente correlato allo svolgimento di operazioni attive, nella specie non ravvisabili.

4. – Questa Corte, dinanzi alla quale la contribuente propose impugnazione, cassò la sentenza di secondo grado rammentando che anche l'attività meramente preparatoria connessa allo svolgimento di

attività d'impresa è tale da far sorgere il diritto di detrazione, e rinviò pertanto alla Corte regionale in diversa composizione, rimettendo a quest'ultima l'accertamento circa l'inerenza degli acquisti compiuti dalla società rispetto allo svolgimento dell'attività economica che la stessa intendeva compiere: accertamento che avrebbe dovuto essere compiuto tenendo conto che ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione occorre, da un lato, che il bene o servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione, dall'altro, che il mancato utilizzo del bene sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un'accezione ampia.

5. – Il Giudice del rinvio, dinanzi al quale la causa fu riassunta, accolse l'appello dell'Ufficio e dunque confermò la legittimità dell'impugnato diniego di rimborso rilevando l'assenza di inerenza degli acquisti ad un'eventuale attività di impresa, la cui esatta portata era rimasta oscura e il cui mancato inizio non aveva trovato adeguate giustificazioni.

6. – Avverso tale ultima pronuncia la Pietro Costruzioni S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo e ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-*bis*.1 c.p.c.

7. – L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

8. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-*bis* c.p.c., in data 26 marzo 2026, in considerazione dell'inammissibilità dello stesso, la ricorrente, con atto depositato in data 12 maggio 2026, ha chiesto la decisione del ricorso, e quindi, ai sensi degli artt. 380-*bis* e 380-*bis*.1 c.p.c., è stata disposta la trattazione della causa per l'odierna camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con quello che la ricorrente definisce come unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione nonché la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2135 e 2195 c.c., degli artt. 1, 4, 19 e 38-*bis* d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/Ce. La società contribuente, da un lato, lamenta che la Corte regionale non ha fatto alcun cenno alle deduzioni volte a dimostrare che il mancato utilizzo dei beni e servizi acquistati era dipeso da cause indipendenti dalla propria volontà, cioè da una situazione di mercato che rendeva antieconomici il completamento e la successiva vendita dell'immobile in funzione della cui realizzazione erano stati compiuti gli acquisti; dall'altro, sostiene che le attività preparatorie da essa compiute, essendo funzionali al compimento di operazioni imponibili, davano diritto a detrazione benché poi l'attività economica programmata non sia stata realizzata.

2. – Il motivo, che pur definito unico si articola in due distinte censure riconducibili a due diversi paradigmi censori, è complessivamente infondato.

2.1. – Quanto al profilo del difetto motivazionale, va anzitutto precisato che al giudice di merito non si richiede di dar conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'*iter* argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni

singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché il significato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte, inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass. n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022, Cass. n. 34374/2023, Cass. n. 961/2015).

È stato anche precisato che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), sicché va escluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica.

Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, pertanto, l'asserita mancata considerazione, nella sentenza impugnata, delle argomentazioni difensive volte a dimostrare che il mancato utilizzo dei beni acquistati era dovuto all'antieconomicità della prosecuzione dell'attività costruttiva non è tale da dar luogo al denunciato vizio di motivazione. E ciò a maggior ragione ove si consideri che, anche a prescindere da quali siano state le cause che hanno determinato la prolungata inattività della società, il vero fondamento su cui poggia la pronuncia d'appello va individuato, come

poco oltre si dirà, nell'impossibilità di comprendere, alla luce degli elementi probatori acquisiti in giudizio, l'effettivo scopo economico prefissosi dalla contribuente, e conseguentemente di valutare se gli acquisti compiuti fossero o meno inerenti ad un'attività imprenditoriale.

Va peraltro sottolineato che nel caso di specie i giudici d'appello, lungi dal rendere una motivazione lacunosa, contraddittoria o finanche omessa, come pure lamentato dalla ricorrente, hanno chiaramente e puntualmente indicato tutti gli elementi che corroborano il loro giudizio negativo circa l'inerenza degli acquisti compiuti rispetto all'attività economica che la società sosteneva di voler compiere: - il mancato esercizio da parte della società di alcuna attività economica consistente nello scambio di beni o nella prestazione di servizi fino al momento della richiesta di rimborso; - la mancata realizzazione di attività propedeutiche, *«non essendo in alcun modo avanzata la costruzione del fabbricato»*; - l'impossibilità di individuare chiaramente ed obiettivamente quale fosse l'intento economico della società, non essendo affatto chiaro se quest'ultima volesse inserire il fabbricato da costruire all'interno di un proprio ciclo economico o intendesse piuttosto farne oggetto di mero godimento, ciò che precludeva in radice una positiva verifica dell'inerenza dei fatti produttivi acquistati al raggiungimento del tipico scopo di un'impresa commerciale; - l'assenza di una convincente prova in ordine alle ragioni del mancato utilizzo dei beni e servizi acquistati, che la contribuente adduceva essere indipendenti dalla sua volontà, essendo rimasto oscuro e indimostrato in che modo la crisi economica globale innescata dal fallimento della Lehman Brothers Holdings – fatto dedotto dalla società per giustificare la sua prolungata inerzia – potesse aver concretamente inciso sul settore edilizio nazionale e sull'attività economica della contribuente in particolare, tenuto anche conto del lunghissimo periodo di inattività di quest'ultima.

2.2. – Quanto al profilo della violazione di legge, la ricorrente mira in realtà, con tale censura, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l'analisi e l'applicazione delle norme, bensì l'apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. n. 17744/2022; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 8315/2013).

Solo nella memoria illustrativa la ricorrente evoca un errore di percezione caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, vizio che però, diversamente da quanto adombrato dalla contribuente nella medesima memoria, non è stato specificamente denunciato nel ricorso. Ma, anche volendo prescindere da tale rilievo, già di per sé dirimente, si osserva che la ricorrente, da un lato, non indica neppure quale sarebbe la prova il cui contenuto sarebbe stato travisato dalla Corte regionale, dall'altro, assume come pacifici fatti che, oltre a non essere di per sé decisivi per la verifica dell'inerenza degli acquisti nel caso concreto (la costituzione della società, l'avvenuto acquisto di un terreno edificabile, la presenza sul terreno, al momento dell'acquisto, delle fondazioni di un capannone industriale in corso di costruzione ad opera della venditrice), sono senz'altro contrastati dalle contrarie deduzioni dell'Agenzia quali riportate alle pagg. da 2 a 5 del ricorso, con cui l'Ufficio ha invero indicato tutta una serie di elementi di fatto tesi a smentire la sussistenza del requisito dell'inerenza (l'assenza di lavoratori dipendenti e il mancato possesso di beni strumentali da parte della società; il mancato avanzamento dell'opera edilizia tra il gennaio 2007, periodo a cui risale l'ultima relazione tecnica estimativa fatta redigere dalla società, e il 2013, anno in cui è stata compiuta la verifica fiscale; il mancato compimento di

alcuna operazione, né attiva né passiva, nel corso del 2011, anno d'imposta in relazione al quale è stato chiesto il rimborso).

3. – Il ricorso va dunque rigettato, mentre nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, stante l'assenza di attività difensiva dell'Agenzia fiscale. Ai sensi del terzo comma dell'art. 380-*bis* c.p.c., la ricorrente va altresì condannata al pagamento della somma di cui al comma quarto dell'art. 96 c.p.c. nella misura quantificata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare l'importo di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026

La Presidente

Giulia Iofrida